

PSR Calabria 2014/2020

Faq

(Frequently Asked Questions)

M 16 Intervento 16.01 Seconda Fase

Pubblicazione del 21/01/2020

1	<p>D: Nel caso di riproposta di idee progettuali non finanziate o non ammesse in seno alla fase 1, il partenariato iniziale e il capofila possono subire variazioni in sede di nuova candidatura per la fase 2?</p> <p>R: I partenariati che hanno presentato progetti risultati non ammissibili o non finanziabili nell'ambito della fase 1 non hanno assunto alcun impegno nei confronti della Regione e non sono sottoposti ad alcun vincolo. Si intende che, nel caso in cui, in seguito a scorrimenti di graduatoria o altri provvedimenti, il partenariato della fase 1 venisse a trovarsi in posizione di finanziabilità, l'effettivo riconoscimento del sostegno preparatorio resterebbe condizionato al rispetto dei requisiti di cui ai par. 4 e 6 delle disposizioni attuative del bando 16.1.1 seconda fase.</p>
2	<p>D: Le tipologie di beneficiari di cui al paragrafo 6 dell'avviso sono da considerare esaustive oppure il partenariato può inglobare altri soggetti funzionali alla riuscita del progetto quali ad es. enti del no profit?</p> <p>R: Nella fattispecie descritta, si considera ammissibile l'adesione al partenariato di organismi no profit se gli stessi dimostrano il possesso di conoscenze pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato (par 7.1 delle disposizioni attuative).</p>
3	<p>D: Si chiedono chiarimenti circa l'assoggettabilità del finanziamento al regime "de minimis".</p> <p>R: Il sostegno è concesso ai sensi del regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 per gli impegni che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE. Ulteriori dettagli sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato sono contenuti nel paragrafo 11 "Importi ammissibili e percentuali di aiuto" delle disposizioni attuative.</p>
4	<p>D: La presente per porre il seguente quesito: Un costituendo G.O. che ha partecipato alla fase 1 della misura nel presentare la domanda della fase 2 deve mantenere inalterato il proprio partenariato o può modificarlo, magari anche ampliando, visto che la richiesta di finanziamento è aperta anche a nuovi costituenti G.O.????</p> <p>R: Per come disposto al par. 6 delle disposizioni attuative, qualora ne ricorra il caso, il partenariato del G.O. (Prima Fase) può essere completato in questa fase (Seconda Fase) con l'eventuale integrazione di ulteriori soggetti. In ogni caso, il capofila del gruppo operativo nell'ambito delle due fasi del bando deve essere il medesimo. Tale condizione si intende valida esclusivamente ai fini del riconoscimento del sostegno preparatorio di cui alla prima fase.</p>

5

D: Premesso che nell'ambito delle Disposizioni Attuative dell'avviso pubblico in oggetto:

- Secondo quanto sottolineato Punto 2. Descrizione e finalità dell'intervento, il Gruppo Operativo ha come obiettivo il coinvolgimento diretto delle imprese agricole che devono cooperare e condividere conoscenze con altri soggetti del settore agroalimentare quali ricercatori, consulenti, altre imprese per cogliere soluzioni innovative
- ai sensi del Punto 3. Progetti ammissibili, l'innovazione che dovrà promuovere il Gruppo Operativo (costituito o costituendo) è orientata al conseguimento di risultati specifici a favore di imprese del settore primario secondo n. 5 aree tematiche prioritarie
- ai sensi del Punto 7. Condizioni di ammissibilità, i partner del Gruppo Operativo devono dimostrare il possesso di conoscenze pertinenti ai fini conseguimento degli obiettivi del progetto

si chiede conferma della possibilità, così come interpretato dallo scrivente, che una stessa azienda agricola possa partecipare, su aree tematiche differenti e quindi per attività e obiettivi diversi, pur dimostrando il possesso delle conoscenze pertinenti, a più di un Gruppo Operativo nell'ambito della Misura in oggetto.

R: Sì, è possibile che una azienda agricola possa partecipare in G.O. diversi, su aree tematiche differenti, per attività e obiettivi diversi.

D:

6

- A. Vengo a segnalare una anomalia presente nell'allegato 3, nell'auto dichiarazione viene riportato quanto segue: (adattare i dati di riconoscimento/anagrafici a seconda del soggetto che rende la dichiarazione, vedi box anagrafica del format di progetto, allegato 1 alle disposizioni attuative)
Ora, nelle disposizioni attuative pubblicate NON esiste alcun allegato 1. Come dobbiamo comportarci? (inviata il 30/11/2019)
- B. Nelle Disposizione attuative, al punto 7.1 Ammissibilità del soggetto proponente, si afferma:
"Il Gruppo Operativo (team di progetto), costituito o costituendo, per essere ammissibile: 1) deve essere costituito, sulla base di un Accordo di cooperazione deve dotarsi di un Regolamento interno" Se il G. O. è costituendo come fa ad essere costituito e dotato di un regolamento?
- C. Nelle Disposizione attuative della misura 16.01 Fase 2, al punto 7.2 Ammissibilità della proposta progettuale, si afferma: "Non sono ammissibili le operazioni che, alla data di presentazione della domanda di sostegno riguardano progetti già realizzati o in corso di realizzazione". Al punto 9. Spese ammissibili, sotto il comma b), si dice: "Le spese di cui alle lettere a) e b), a condizione che siano propedeutiche e funzionali alla presentazione della domanda, sono ammesse qualora sostenute nei 6 (sei) mesi precedenti.", successivamente, sempre nello stesso punto 9, verso la fine della pagina 12, si afferma che: "Ai fini del rispetto dell'effetto incentivante degli aiuti, non saranno ammissibili le spese sostenute in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno". È alquanto difficile comprendere se si possano rendicontare spese antecedenti la presentazione della domanda. Inoltre, non si comprende come un costituendo G. O. possa rendicontare le spese di cui alle lettere a9 e b9 se non è ancora costituito, come fa a fatturare a nome e per conto del G. O.?
- D. Sempre al punto 9, nella pagina 12 si afferma: "Le spese per la realizzazione dei prototipi ed altri investimenti materiali ed immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45 (2) del Regolamento (UE) 1305/2013". Ma, l'articolo 45 - Investimenti - Non parla di realizzazione di prototipi. Dove si trova?
- E. E. Rimanendo al punto 9 di cui sopra, viene riportata tra le spese ammissibili, nella voce costi diretti, la possibilità di contabilizzare "costi inerenti la costruzione e la verifica di prototipi" oltre quanto esposto alla FAQ D. sopra richiamata. Ora, secondo l'Agenzia delle Entrate "La progettazione, la costruzione e il collaudo di prototipi rientrano di norma nell'ambito di ricerca e sviluppo". Nella copertina, viene riportato: "16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura - Fase 2 Presentazione e realizzazione del progetto innovativo" avente come "Finalità" quello di "promuovere l'innovazione nel settore agricolo." La domanda che sorge è: Si deve fare un progetto di promozione dell'innovazione o un progetto di Ricerca e Sviluppo?

R:

- A. Si fa presente che l'allegato 1 "Schema formulario di progetto" è compreso tra i documenti pubblicati sul sito del PSR.
- B. Per come riportato al paragrafo 13.2 "Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione del sostegno" delle disposizioni attuative, l'Accordo di cooperazione ed il Regolamento interno devono essere prodotti nella fase di concessione del sostegno successiva alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Un G.O. "costituendo" potrà, quindi, formalizzare la propria costituzione dopo la presentazione della domanda di sostegno.
- C. Le disposizioni citate stabiliscono che, in deroga al principio generale di ammissibilità delle spese, eventuali spese sostenute nei 6 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno sono ammissibili soltanto se "propedeutiche e funzionali alla presentazione della domanda".
Inoltre, si fa presente che le spese ammissibili di cui al par. 9 delle disposizioni attuative devono essere sostenute e quietanzate dal capofila e dai partner del G.O, rispettivamente, sulla base della ripartizione prevista nel progetto. Si rimanda, a tale proposito, al par. 7.1 delle disposizioni attuative.
- D. Il citato articolo regolamentare si riferisce a categorie generali e non a singole voci di spesa. Si conferma che alla realizzazione dei prototipi si applicano le disposizioni valide per gli investimenti.
- E. Il bando sostiene la realizzazione di progetti innovativi nell'ambito delle aree tematiche di cui al par. 3 delle disposizioni attuative, con le spese ammissibili individuate al par. 9 delle stesse disposizioni.

7

D: Relativamente al bando PSR in oggetto, si richiede se è ammissibile la partecipazione di una azienda informatica non avente sedi nella regione Calabria, oppure se è obbligatorio che tutti soggetti proponenti abbiano almeno una sede operativa nella regione Calabria.

R: La fattispecie descritta è da considerarsi ammissibile ai sensi del bando.